Regolamento interno della Commissione della concorrenza

del 1° luglio 1996 (Stato 1° febbraio 2009)

Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996

La Commissione della concorrenza.

visto l'articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1995¹ sui cartelli (LCart), *ordina:*

Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza Sezione 1: Organi

Art. 1 Organi decisionali

- ¹ Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Commissione):
 - a. la Commissione;
 - b. ...²
 - c. la presidenza;
 - d. ogni singolo membro della presidenza.
- ² La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresidenti.³

Art. 24

Art. 3 Composizione della segreteria

La segreteria si compone:

- a. del direttore;
- b. del direttore supplente;

RU 1996 2870

- 1 RS 251
- Abrogata dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

251.1 Cartelli

- c.5 dei vicedirettori:
- d.6 dei collaboratori.

Art. 3a7 Confidenzialità

I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d'ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante l'attività al servizio delle autorità della concorrenza.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Commissione

¹ La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espressamente attribuite a un altro organo.

2 . . 8

³ È inoltre competente per:

- ordinare un'inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart):
- stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il h preventivo:
- c.9 definire gli obiettivi generali della sua attività e dell'attività della segreteria;
- d emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinanze (art. 6 LCart);
- fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria e. (art. 24 cpv. 1 LCart);
- f. nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart);

⁵ Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

¹⁴ gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). 6

Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 7

²⁰⁰⁹ e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

- g.10 prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale:
- h. prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart.
- 4 11
- ⁵ Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l'esame di determinati affari o categorie di affari. 12

Art. 513

Art. 614 Ouestioni giuridiche fondamentali

- ¹ Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fondamentali al parere della Commissione.
- ² Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.

Art. 715 Presidenza

- ¹ La presidenza assicura le relazioni con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza.
- ² La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione.
- ^{2bis} La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione.
- ³ La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare direttamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi particolarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie: la Commissione deve esserne informata immediatamente.
- ⁴ Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipendio; l'articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.
- Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).
- 11 Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen.
- Ablogato dat ii. 1 deii O della Commissione del 12 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). 12
- Abrogato dal n. I dell'O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).
- Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- 15 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

251.1 Cartelli

Art. 8 Presidente

Il presidente:

- dirige i dibattiti della Commissione;
- abis, 16 informa la Commissione e all'occorrenza il direttore delle sue attività e di quelle della presidenza;
- ater, 17 assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo utile delle attività della segreteria:
- b. sorveglia la gestione della segreteria;
- c.18 assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria;
- d. è responsabile delle relazioni con i media.

Art. 9 Decisione relativa ai costi

L'organo competente in materia decide anche in merito ai costi.

Sezione 3: Sedute

Art. 10 Convocazione e decisioni

¹ La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.¹⁹

^{1bis} La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.²⁰

1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.²¹

- ² La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi 22
- ³ Le deliberazioni non sono pubbliche.
- 16 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).
- 17 Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il
- 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 18
- 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).
- Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). Introdotto dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 20
- 21 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- 22 Nuovo testo giusta n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

Art. 1123 Partecipazione del sorvegliante dei prezzi

Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo supplente.

Capitolo 2: Attività della Commissione

Sezione 1: Attività della segreteria

Art. 12 Compiti della segreteria

- ¹ La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:
 - a.²⁴ effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusura di un'inchiesta preliminare;
 - dirige le operazioni d'inchiesta;
 - c.25 sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l'articolo 7 capoverso 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata;
 - d. consiglia i servizi dell'amministrazione e le imprese, fornisce informazioni su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi conformemente all'articolo 46 capoverso 1 LCart.
- ² Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presentazione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.²⁶
- ³ Essa richiama l'attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.

Art. 13 Compiti del direttore

- 1 Il direttore:
 - gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività; a.
 - h. stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio;
 - c. organizza i lavori nell'ambito delle priorità stabilite dalla Commissione;
- 23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il
- 25 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

251.1 Cartelli

d.²⁷ partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Commissione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti:

- dbis. 28 informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presidenza di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;
- e. disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che hanno la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.
- ² Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regolamento al direttore quando quest'ultimo ne è impedito.

Art. 14 Informazione interna

- ¹ Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest'ultima.
- ² La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze.
- ³ Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione informazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presidenza.²⁹

Art. 15 Relazioni della segreteria verso l'esterno

D'intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l'economia, le amministrazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istruzioni del presidente, con i media.

Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza³⁰

Art. 16 Decisioni

- ¹ Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del direttore.
- ² Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- Introdotta dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

Art. 17 Inchieste preliminari e inchieste

- ¹ La Commissione può aprire un'inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell'inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.³¹
- ² I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d'inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all'audizione di testimoni.
- ³ La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d'inchiesta supplementari.32
- ⁴ La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.33

Art. 1834 Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese

- ¹ La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l'avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart).
- ² Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d'urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura.
- ³ La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.

Art. 1935 Esperti

La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.

Art. 20 Concetto d'informazione

La Commissione elabora un concetto d'informazione interna.

Capitolo 3: Politica d'informazione, pubblicazioni, contabilità

Art. 21 Politica d'informazione

La Commissione stabilisce i principi della sua politica d'informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.

- 31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il
- 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). 32
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355). 33
- 34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
- 35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).

251.1 Cartelli

Art. 22 Comunicazione dell'apertura di un'inchiesta

¹ La segreteria pubblica l'apertura di un'inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

² L'apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell'inchiesta lo esige.

Art. 23 Rapporto annuale

- ¹ Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e approvato dalla Commissione.
- ² Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all'opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all'applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 1995³⁶ sul mercato interno.

Art. 24 Contabilità

Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un'unità amministrativa del Dipartimento federale dell'economia pubblica; quest'ultimo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 1986³⁷ è abrogato.

Art. 2638

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

³⁶ RS 943.02

^{37 [}RU **1986** 977]

Abrogato dal n. I dell'O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU **2009** 355).